

AC 2105

Emendamento

Articolo 7

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole “compartecipazioni al gettito di tributi erariali” inserire le seguenti: “in via prioritaria, al gettito dell’IVA”;

b) alla lettera b), sopprimere il numero 2).

c) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) per una parte dei tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria;»

Conseguentemente, all’articolo 8, comma 1, lettera d), sopprimere le parole “della riserva di aliquota sull’imposta sul reddito delle persone fisiche o”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Lanzillotta Boccia
Calvisi Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini
Orlando Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 7

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole “compartecipazioni al gettito di tributi erariali” inserire le seguenti: “in via prioritaria, al gettito dell’IVA”;

b) alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: “2) le addizionali sulle basi imponibili di tributi erariali”;

c) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) per una parte dei tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria; per una parte dei tributi di cui alla lettera b), numero 2), le regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali uniformi delle aliquote delle addizionali entro i limiti fissati dalla legislazione statale;»

Conseguentemente, all’articolo 8, comma 1, lettera d), sopprimere le parole “della riserva di aliquota sull’imposta sul reddito delle persone fisiche o”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 7

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole “compartecipazioni al gettito di tributi erariali” inserire le seguenti: “in via prioritaria, al gettito dell’IVA”;

b) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) per una parte dei tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria; per una parte dei tributi di cui alla lettera b), numero 2), le regioni, con propria legge possono modificare le quote di aliquota di loro competenza nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla legislazione statale;».

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 8

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), sostituire le parole “di tributi regionali da individuare in base al principio di correlazione, della riserva di aliquota sull'imposta sul reddito delle persone fisiche o” con le seguenti “, di tributi propri derivati, di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1)”;

b) alla lettera e), dopo le parole “tributi propri derivati, di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1)” inserire le seguenti: “con la compartecipazione al gettito dell’IVA”;

c) sopprimere la lettera f).

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

Emendamento

Articolo 8

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente: «i) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi derivati regionali, delle addizionali e delle compartecipazioni di cui alla lettera e) destinate al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2), sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento della capacità fiscale per abitante media relativa a tali spese. La capacità fiscale per abitante media è determinata come media tra regioni dei gettiti per abitante calcolati in base ai livelli delle aliquote tali da assicurare il pieno finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2), nell'insieme delle regioni.»

Conseguentemente, all'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) istituzione del Fondo perequativo a favore delle Regioni, alimentato dalla fiscalità generale; le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione; »;

b) sopprimere la lettera b);

c) sostituire la lettera g), numeri 1), 2) e 3) con la seguente: «g) definizione delle modalità in base alle quali per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), le quote del fondo perequativo sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente in ciascuna regione la differenza tra la capacità fiscale per abitante media di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), e la capacità fiscale per abitante effettiva determinata sulla base delle aliquote minime di cui al medesimo articolo 8, comma 1, lettera i)»;

d) dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa;».

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovannelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 13

Al comma 1, lettera a), dopo le parole “fondo perequativo dello Stato” inserire “alimentato dalla fiscalità generale”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovannelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 13

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole “fondo perequativo dello Stato” inserire “alimentato dalla fiscalità generale”;

b) alla lettera a), inserire, in fine, i seguenti periodi: «. Con riguardo all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, le aliquote dei tributi derivati, delle addizionali e delle compartecipazioni destinate al finanziamento delle spese corrispondenti a tali funzioni sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento della capacità fiscale per abitante media. La capacità fiscale per abitante media è determinata come media tra comuni dei gettiti per abitante calcolati in base ai livelli delle aliquote tali da assicurare il pieno finanziamento delle spese corrispondenti alle funzioni diverse da quelle fondamentali nell'insieme rispettivamente dei comuni e delle province;»

c) sostituire la lettera f) con la seguente: «f) definizione delle modalità in base alle quali per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province di cui alla lettera a) è ripartito tra i singoli enti in modo da ridurre adeguatamente la differenza tra la capacità fiscale per abitante media e la capacità fiscale per abitante effettiva di tale ente. In tale riparto si tiene conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa».

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 2

Al comma 2, sostituire la lettera f) con le seguenti:

«*f-bis*) determinazione dei costi unitari, degli obiettivi di servizio e quindi dei fabbisogni standard quali costi, obiettivi e fabbisogni che, valorizzando le migliori pratiche, costituiscano gli indicatori rispetto a cui comparare e valutare l'efficienza dell'azione pubblica nonché i risultati cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle rispettive funzioni;

f-ter) determinazione degli obiettivi di servizio, ai sensi della lettera f-bis), in relazione alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, nonché delle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione;

f-quater) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni attraverso apposite normative di settore, da emanare ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, nonché ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, che comprendano una descrizione degli aspetti tecnici, organizzativi e qualitativi dei servizi, stime appropriate dei bisogni della popolazione, valutazioni in merito al costo unitario efficiente per la loro erogazione e agli obiettivi quantitativi di copertura del servizio che devono essere raggiunti in fase transitoria e a regime;

f-quinquies) definizione di un adeguato procedimento di coordinamento dinamico della finanza pubblica che permetta, dati gli obiettivi del patto di stabilità e crescita, il finanziamento dei fabbisogni standard, ai sensi della lettera f-bis), collegati agli obiettivi di servizio stabiliti, ai sensi della lettera f-ter);

f-sexies) determinazione dei meccanismi con cui promuovere, nel tempo, la convergenza dei diversi territori verso i costi unitari e i livelli essenziali delle prestazioni stabiliti ai sensi della lettera f-quater), attraverso un processo dinamico pluriennale denominato "patto per la convergenza", di cui al successivo articolo 17;».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 17 con il seguente:

«Articolo 17 (Patto di convergenza

1. La legge dello Stato disciplina il coordinamento dinamico della finanza pubblica e, in particolare:

a) le fonti di copertura che consentono di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite a regioni, comuni, province e città metropolitane;

b) il rispetto del patto di stabilità e crescita;

c) la convergenza dei diversi territori verso i costi unitari, i livelli essenziali delle prestazioni e i fabbisogni standard di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f-quater).

2. In un apposito collegato al disegno di legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, inserisce le norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica di cui al comma precedente. Esse comprendono, fra l'altro:

a) l'individuazione, con il metodo della programmazione triennale a scorrimento annuale, dei fabbisogni standard da finanziare, attraverso la definizione dei costi unitari e degli obiettivi di servizio che regioni, comuni, province e città metropolitane hanno il compito di erogare;

b) la dimostrazione che tali fabbisogni standard sono compatibili con gli obiettivi aggregati di finanza pubblica derivanti dai vincoli europei, nonché con un percorso dinamico di convergenza ai costi unitari e ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f-quater), denominato "Patto per la convergenza";

c) per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, il livello di ricorso al debito, nonché l'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali.

3. Lo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata e avvalendosi delle strutture tecniche di cui all'articolo 4 della presente legge, costruisce e aggiorna una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi erogati da regioni, comuni, province e città metropolitane. Tali indicatori sono utilizzati per definire, d'intesa con la Conferenza unificata, i fabbisogni standard, i costi unitari e gli obiettivi di servizio di cui al precedente comma, lettera a), nonché per monitorare il grado di raggiungimento dell'obiettivo di convergenza ai costi unitari e ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al precedente comma, lettera b).

4. Nel caso in cui il monitoraggio rilevi che uno o più enti non abbiano raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante e negli obiettivi di servizio, un procedimento, denominato "Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza", volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello.»

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 2

Al comma 2, sostituire la lettera f) con le seguenti:

«*f-bis*) determinazione dei costi unitari, degli obiettivi di servizio e quindi dei fabbisogni standard quali costi, obiettivi e fabbisogni, anche con riferimento alle spese di personale, che, valorizzando le migliori pratiche, costituiscano gli indicatori rispetto a cui comparare e valutare l'efficienza dell'azione pubblica nonché i risultati cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle rispettive funzioni;

f-ter) determinazione degli obiettivi di servizio, ai sensi della lettera *f-bis*), in relazione alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione, nonché delle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*) della Costituzione;

f-quater) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni attraverso apposite normative di settore, da emanare ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione, nonché ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*) della Costituzione, che comprendano una descrizione degli aspetti tecnici, organizzativi e qualitativi dei servizi, stime appropriate dei bisogni della popolazione, valutazioni in merito al costo unitario efficiente per la loro erogazione e agli obiettivi quantitativi di copertura del servizio che devono essere raggiunti in fase transitoria e a regime;

f-quinquies) definizione di un adeguato procedimento di coordinamento dinamico della finanza pubblica che permetta, dati gli obiettivi del patto di stabilità e crescita, il finanziamento dei fabbisogni standard, ai sensi della lettera *f-bis*), collegati agli obiettivi di servizio stabiliti, ai sensi della lettera *f-ter*);

f-sexies) determinazione dei meccanismi con cui promuovere, nel tempo, la convergenza dei diversi territori verso i costi unitari e i livelli essenziali delle prestazioni stabiliti ai sensi della lettera *f-quater*), attraverso un processo dinamico pluriennale denominato "patto per la convergenza", di cui al successivo articolo 17;».

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 17

Sostituirlo con il seguente:

«Articolo 17
(*Patto di convergenza*)

1. La legge dello Stato disciplina il coordinamento dinamico della finanza pubblica e, in particolare:

- a) le fonti di copertura che consentono di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite a regioni, comuni, province e città metropolitane;
- b) il rispetto del patto di stabilità e crescita;
- c) la convergenza dei diversi territori verso i costi unitari, i livelli essenziali delle prestazioni e i fabbisogni standard di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f).

2. In un apposito collegato al disegno di legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, inserisce le norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica di cui al comma precedente. Esse comprendono, fra l'altro:

- a) l'individuazione, con il metodo della programmazione triennale a scorrimento annuale, dei fabbisogni standard da finanziare, attraverso la definizione dei costi unitari e degli obiettivi di servizio che regioni, comuni, province e città metropolitane hanno il compito di erogare;
- b) la dimostrazione che tali fabbisogni standard sono compatibili con gli obiettivi aggregati di finanza pubblica derivanti dai vincoli europei, nonché con un percorso dinamico di convergenza ai costi unitari e ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), denominato "Patto per la convergenza";
- c) per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, il livello di ricorso al debito, nonché l'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali.

3. Lo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata e avvalendosi delle strutture tecniche di cui all'articolo 4 della presente legge, costruisce e aggiorna una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi erogati da regioni, comuni, province e città metropolitane. Tali indicatori sono utilizzati per definire, d'intesa con la Conferenza unificata, i fabbisogni standard, i costi unitari e gli obiettivi di servizio di cui al precedente comma, lettera a), nonché per monitorare il grado di raggiungimento dell'obiettivo di convergenza ai costi unitari e ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al precedente comma, lettera b).

4. Nel caso in cui il monitoraggio rilevi che uno o più enti non abbiano raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante e negli obiettivi di servizio, un procedimento, denominato "Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza", volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche

fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello.»

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 2

Al comma 2, lettera h), inserire, in fine, il seguente periodo: “I decreti legislativi di cui all’articolo 2 stabiliscono le date entro cui vanno approvati i bilanci preventivi di regioni, comuni, province e città metropolitane, in coerenza con i processi di coordinamento e codecisione di cui all’articolo 17 della presente legge”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 19

Al comma 1, lettera c), dopo le parole “giustificata insostenibilità per alcune regioni”, aggiungere:
“comuni, province, città metropolitane”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovannelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 19

Dopo il comma 1, lettera c), inserire:

“*c-bis*) i meccanismi compensativi di cui alla precedente lettera vengono attivati in presenza di un organico piano di riorganizzazione dell’ente, coordinato con il piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza di cui all’articolo 17, al cui interno venga realizzato un processo di avvicinamento alle migliori pratiche esistenti presso enti di pari livello, comprensivo di adeguati strumenti per la formazione e la riqualificazione del personale”

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 2

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel computo dei termini previsti per l'espressione dei pareri viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.».

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 2

Al comma 4, dopo le parole “al comma 3” inserire le seguenti: “Qualora le commissioni parlamentari competenti insistano approvando nuovamente le richieste di modifica non recepite dal Governo, il Governo è tenuto a conformarsi al parere parlamentare.”

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 2

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottato almeno uno dei decreti legislativi recante norme in materia di:

- a) tributi delle regioni degli enti locali e compartecipazioni al gettito dei tributi erariali;
- b) modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento;
- c) determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi statali di carattere verticale a favore delle regioni e degli enti locali;
- d) armonizzazione dei bilanci.».

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nel corso dell'attuazione della presente legge si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dai medesimi decreti legislativi al fine della copertura finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alla Commissione di cui all'articolo 3 con propria relazione e assume conseguenti iniziative legislative ai sensi del comma 7. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dai predetti decreti legislativi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione della presente legge rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.»

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovannelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 2

Al comma 7, inserire, in fine, il seguente periodo: «Decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive sono adottati, anche al fine di recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 3, nell'ambito delle attività svolte ai sensi dell'articolo 3, comma 3.»

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 3

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati.»

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: «dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza» con le seguenti: «del presidente, per l'elezione dell'ufficio di presidenza composto da due vicepresidenti e due segretari».

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 3

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

1-*ter*. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.»

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 3

Al comma 3, lettera b), sopprimere dalle parole: «fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 19 e 20» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Per le finalità di cui al precedente comma, la Commissione può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5.»

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 3

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) formula indirizzi al Governo ai fini dell'adozione di eventuali decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2.»

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 3

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.»

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 3

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Per l'esame degli schemi di decreti legislativi che le sono trasmessi, la Commissione può costituire una o più sottocommissioni per l'esame preliminare di singoli schemi di decreto. In ogni caso il parere sullo schema di decreto legislativo deve essere approvato dalla Commissione in seduta plenaria.»

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovannelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 3

Al comma 5, sostituire le parole: «al termine della fase transitoria» con le seguenti: «dopo due anni dal termine della fase transitoria».

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovannelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 8

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono comprese quelle per la sanità, l'assistenza, il trasporto pubblico locale e regionale e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio, nonché per lo svolgimento delle altre funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nelle forme in cui le singole regioni daranno seguito all'intesa Stato-regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili al comma 1, lettera a), numero 1).»

Conseguentemente, sopprimere il comma 1, lettera c).

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9, comma 1, lettera f).

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 20

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), sopprimere le parole “per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché”;

b) dopo la lettera f), inserire la seguente: “g) funzioni relative ai beni culturali di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 8

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente.

“i-bis) dalla soppressione di cui alla lettera i) sono comunque fatti salvi i trasferimenti dell'ex fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 riguardanti i servizi essenziali riferibili all'articolo 117, secondo comma, lettera m) cui si applicano le modalità relative alle spese di cui alla lettera a), numero 1), nonché i trasferimenti con finalità legate agli obiettivi di riduzione dei differenziali strutturali, economici e sociali, le cui risorse sono trasferite nei programmi di cui all'articolo 119, quinto comma della Costituzione, come definiti dall'articolo 15 della presente legge.”

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovannelli Naccarato Zaccaria Vico Iannuzzi

AC 2105

Emendamento

Articolo 8

Al comma 1, lettera i), dopo le parole “di cui alla lettera a), numero 2)” inserire le seguenti: “fatta eccezione di quelli destinati al fondo perequativo di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico Iannuzzi

AC 2105

Emendamento

Articolo 9

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole “nell’attività di recupero fiscale” inserire le seguenti “e delle somme attribuite in base al fondo perequativo di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovannelli Naccarato Zaccaria Vico Iannuzzi

AC 2105

Emendamento

Articolo 15

Al comma 1, lettera d), inserire, in fine, le seguenti parole: “; l’azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;”

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico Iannuzzi

AC 2105

Emendamento

Articolo 21

Apportare le seguenti modificazioni:

a) -al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: “b-bis) valutazione del parametro del deficit infrastrutturale e del deficit di sviluppo”;

-b) alla lettera d), dopo la parola “valutazione” inserire “delle carenze”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico Iannuzzi

AC 2105

Emendamento

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)

1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, al fine di assicurare un'omogenea ed ottimale organizzazione ed erogazione, su tutto il territorio nazionale, delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il Governo, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge, previo parere della Conferenza unificata, volti a disciplinare le modalità di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al citato articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

2. L'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni è determinata, previa intesa con la Conferenza unificata, sulla base delle metodologie e dei dati elaborati dalla Commissione tecnica paritetica di cui all'articolo 4.»

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le parole: “nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1”;
- b) dopo le parole: “e dei livelli essenziali delle prestazioni” inserire le seguenti: “fissati dalla legge statale ai sensi dell'articolo 1-bis”.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1), lettera b), dopo le parole “fissati dalla legge statale” inserire le seguenti: “ai sensi dell'articolo 1-bis”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovannelli Naccarato Zaccaria Vico

A.C. 2105

Emendamento

Articolo 2

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le parole: “nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1”;
- b) dopo le parole: “e dei livelli essenziali delle prestazioni” inserire le seguenti: “fissati dalla legge statale”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovannelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105
Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Governo , entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge recanti norme in materia di:

- a) individuazione ed allocazione delle funzioni fondamentali, di conferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni e agli enti locali e norme di principio per la legislazione regionale;
- b) adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e per l'adozione della “Carta delle autonomie locali”;
- c) disciplina e istituzione delle città metropolitane;
- d) ordinamento di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione.»

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105
Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, deve assicurare la coerenza normativa con quanto disposto dai decreti legislativi recanti norme di attuazione in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali.»

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovannelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 26

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

“1. Dall’emanazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Eventuali decreti legislativi la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

1-bis. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui all’articolo 2 è corredato di una clausola relativa ai suoi effetti finanziari e di una relazione tecnica da sottoporre alle Commissioni competenti per i profili finanziari ai sensi dell’articolo 2, comma 3.

1-ter. Al fine di garantire il monitoraggio sull’impatto finanziario derivante dall’attuazione della presente legge, il Governo presenta al Parlamento in allegato al Documento di programmazione economica e finanziaria una relazione idonea a consentire una valutazione dell’incidenza del processo di riforma sulle principali variabili che concorrono a determinare, per ciascun esercizio, il quadro di finanza pubblica ed il risultato complessivo di bilancio della normativa adottata.”

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Sostituire gli articoli da 7 a 13 con i seguenti:

«Capo II

RAPPORTI FINANZIARI TRA STATO, REGIONI A STATUTO ORDINARIO ED AUTONOMIE LOCALI

Articolo 7.

*(Principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio dei rapporti finanziari tra Stato, regioni a
statuto ordinario ed autonomie locali)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, per «territorio regionale» si intende l'insieme della regione, dei comuni, delle province e delle città metropolitane il cui operato è riferito al territorio di una determinata regione.

2. Al fine di adeguare le regole di finanziamento delle materie e delle funzioni svolte nei territori regionali dalle regioni a statuto ordinario e dalle autonomie locali al principio di autonomia tributaria fissato dall'articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione delle materie oggetto di finanziamento e perequazione con riferimento alle aree di intervento pubblico assegnate alla competenza legislativa regionale;

b) riferimento ai territori regionali nella determinazione dei fabbisogni di spesa e delle dotazioni finanziarie rilevanti ai fini della definizione delle modalità di finanziamento e di perequazione, indipendentemente dall'ente territoriale che in tale territorio ricade e dalla sua titolarità della suddetta spesa o della suddetta dotazione finanziaria;

c) definizione dei diversi sistemi di finanziamento e perequazione dei territori regionali corrispondenti alle regioni a statuto ordinario, da applicare alle spese correnti relative alle materie riservate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle regioni, ai sensi, dell'articolo 117, terzo e quinto comma, della Costituzione; tali spese sono:

1) spese riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione;

2) spese previste all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

3) spese non riconducibili alle tipologie di cui ai numeri 1) e 2);

d) attribuzione ai territori regionali di risorse tributarie sufficienti a consentire, ad aliquote *standard*, il finanziamento delle spese in conto capitale degli enti territoriali che ricadono in tali territori, calcolato tenendo conto della media attualizzata delle spese per investimenti consuntivati nei dieci anni precedenti al primo anno di applicazione della riforma, delle capacità di autofinanziamento delle amministrazioni senza ricorso al debito e di un sistema di indicatori e di obiettivi finalizzato alla valutazione dei fabbisogni infrastrutturali del territorio di riferimento e dei costi necessari per la loro realizzazione;

e) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera c), numeri 1) e 3);

f) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla lettera c), numero 1), sono determinate nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;

g) definizione delle modalità di finanziamento delle spese connesse alle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, attraverso il ricorso a tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e mediante un sistema di perequazione statale che garantisca l'integrale copertura delle funzioni svolte e il graduale superamento della spesa storica attraverso l'individuazione di fabbisogni *standard*;

h) previsione che il sistema dei tributi propri regionali e locali e delle compartecipazioni ai tributi erariali non si discosti da quello vigente, fatta salva la possibilità di assegnare tributi esistenti ovvero di istituire nuovi tributi con riferimento all'introduzione di nuove funzioni esercitate in coerenza con il principio del beneficio;

i) previsione che, coerentemente con la lettera h), i tributi trasferiti, ovvero di nuova istituzione, facciano riferimento alle seguenti basi imponibili:

- 1) attività produttive e consumi per le regioni;
- 2) parco veicolare per le province;
- 3) popolazione fluttuante per le città metropolitane e per i comuni;
- 4) immobili e terreni per i comuni;

l) coerenza del sistema di finanziamento e perequazione di cui al presente articolo e agli articoli 9, 10 e 11 con l'attribuzione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

3. In caso di revisione dell'articolo 117 della Costituzione che modifichi le competenze legislative esclusive dello Stato per le nuove competenze eventualmente previste nell'ambito della legislazione esclusiva, sono emanati, entro dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi sulla base dell'articolo 11, comma 1), lettera a), della medesima legge che disciplinano una fase transitoria della durata di non più di cinque anni.

Articolo 8

(Sistema di finanziamento e perequazione dei territori regionali corrispondenti alle regioni a statuto ordinario)

1. Al fine di definire il sistema di finanziamento e di perequazione dei territori regionali, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 1), il finanziamento avviene mediante:

- 1) la fissazione delle aliquote relative ai tributi propri e alle compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni di tali territori regionali, assegnati al finanziamento delle suddette materie al livello della capacità fiscale standardizzata, determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota e le basi imponibili di tali tributi e

compartecipazioni che consentano ad un territorio regionale di finanziare integralmente i fabbisogni correnti determinati in termini *standard*;

2) quote del fondo perequativo di cui alla lettera *c*), numero 1), in modo tale da garantire il finanziamento integrale dei fabbisogni correnti in ciascun territorio regionale;

b) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *c*), numero 3), il finanziamento ordinario avviene mediante:

1) la fissazione delle aliquote relative ai tributi propri e alle compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni di tali territori regionali, assegnati al finanziamento delle suddette materie, al livello della capacità fiscale standardizzata di riferimento, determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota e le basi imponibili di tali tributi e compartecipazioni, che consentano ad un territorio regionale di finanziare integralmente la propria spesa storica;

2) quote del fondo perequativo di cui alla lettera *c*), numero 2), in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale;

c) nel bilancio dello Stato è istituito il fondo perequativo dei territori regionali delle regioni a statuto ordinario. Il fondo è alimentato dalla fiscalità generale e si articola in due parti:

1) la prima riguarda le spese di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *c*), numero 1), ovvero quelle di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *g*), ed è pari alla somma per tutti i territori regionali delle regioni a statuto ordinario delle differenze tra i fabbisogni finanziari correnti determinati in termini *standard* relativi alle materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *c*), numero 1), e la capacità fiscale standardizzata, come definita alla lettera *a*) del comma 1 del presente articolo, riferita ai tributi e alle compartecipazioni dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni di tali territori regionali destinati alla copertura di tali fabbisogni;

2) la seconda riguarda le spese di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *c*), numero 3), della presente legge ivi comprese quelle relative alle funzioni amministrative non ricomprese tra quelle fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, ed è pari alla somma per tutti i territori regionali delle regioni a statuto ordinario delle differenze tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento, come definita alla lettera *b*), del comma 1 del presente articolo e la capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale. La capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota di cui alla lettera *b*) e le basi imponibili dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle materie di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *c*), numero 3), per ciascun territorio regionale;

d) nel bilancio dello Stato sono istituiti fondi perequativi corrispondenti a ciascun territorio regionale delle regioni a statuto ordinario, finanziati mediante il fondo perequativo dei territori regionali di cui alla lettera *c*). Le attribuzioni dal fondo perequativo dei territori regionali ai singoli fondi perequativi corrispondono:

1) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *c*), numero 1), ovvero quelle di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *g*), alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra i fabbisogni finanziari correnti determinati in termini *standard* e la capacità fiscale standardizzata riferita ai tributi e alle compartecipazioni delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane di tale territorio regionale destinati alla copertura di tali fabbisogni. La capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata secondo le modalità di cui alla lettera *c*), numero 1), del presente comma;

2) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 3), ivi comprese quelle relative alle funzioni amministrative non ricomprese tra quelle fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di tale territorio regionale. La capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale sono determinate secondo le modalità di cui alla lettera c), numero 2), del presente comma. Nella determinazione delle attribuzioni dal fondo perequativo dei territori regionali ai singoli fondi perequativi si tiene conto dei costi fissi più elevati relativi alla dimensione delle regioni più piccole attraverso l'assegnazione di trasferimenti aggiuntivi;

3) sia per spese di cui al numero 1) sia per spese di cui al numero 2), le capacità fiscali standardizzate sono determinate con l'esclusione delle variazioni prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria delle singole regioni;

e) le attribuzioni dei fondi di cui alla lettera d) sono assegnate senza vincolo di destinazione.

Articolo 9

(Sistema di finanziamento e perequazione delle regioni a statuto ordinario e delle autonomie locali nelle materie riservate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle regioni e nelle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane)

1. Al fine di definire il sistema di finanziamento e di perequazione relativamente alle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative connesse alle materie riservate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle regioni, attribuite alle regioni, ai comuni, alle province e alle città metropolitane dalle leggi dello Stato e delle regioni in coerenza con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, e con la determinazione da parte dello Stato delle funzioni fondamentali degli enti locali prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 stabiliscono i criteri per ripartire le risorse assegnate ai fondi perequativi corrispondenti a ciascun nel territorio regionale fra i diversi enti effettivamente titolari delle funzioni amministrative secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 1), ovvero quelle di cui all'articolo 7, comma 2, lettera g), il riparto effettuato dallo Stato deve consentire a ciascun ente che svolge le corrispondenti funzioni amministrative il pieno soddisfacimento dei livelli essenziali tenendo conto dei tributi propri derivati e delle compartecipazioni assegnati ai comuni, alle province e alle città metropolitane dallo Stato ed eventualmente dalla regione valutati ad aliquote *standard*. A tal fine, ciascun fondo perequativo degli enti compresi nel territorio regionale delle regioni a statuto ordinario è suddiviso in quattro componenti destinate ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni. Lo Stato trasferisce le risorse così determinate ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alla regione secondo una scansione temporale prestabilita;

b) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 3), ivi comprese quelle relative alle funzioni amministrative non ricomprese tra quelle fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i criteri di riparto adottati da ciascuna regione a statuto ordinario sono determinati su proposta della regione approvata in sede di Consiglio delle autonomie dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti, tenendo conto dei tributi propri e delle compartecipazioni assegnati ai comuni, alle province e alle città metropolitane dallo Stato e dalla regione valutati ad aliquote *standard*. In caso di mancato accordo, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della

Costituzione. La regione attribuisce le risorse alla regione stessa, ai comuni, alle province e alle città metropolitane entro venti giorni dalla decisione sul riparto. In ogni caso, tali risorse non rientrano nella disponibilità della regione fino a che essa non abbia provveduto a trasferirle ai comuni, alle province e alle città metropolitane.

2. Resta salva la facoltà per le regioni di provvedere a ulteriori forme di perequazione degli enti compresi nei rispettivi territori, sentito il Consiglio delle autonomie.

3. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le modalità e le procedure con cui le regioni a statuto ordinario possono, d'intesa con il Consiglio delle autonomie ove costituito, definire un diverso sistema di finanziamento e di perequazione per i comuni di minore dimensione, tenendo conto delle specificità dei contesti locali e del criterio di adeguatezza per l'organizzazione delle funzioni fondamentali. In tale caso lo Stato trasferisce alla regione la corrispondente quota parte del fondo di cui al comma 1 e la regione organizza il trasferimento perequativo eventualmente integrato con le risorse aggiuntive derivanti dall'autonomia tributaria della regione.

Articolo 10

(Sistema di finanziamento e perequazione delle regioni a statuto ordinario e delle autonomie locali nelle materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato)

1. Al fine di definire il sistema di finanziamento e di perequazione relativamente alle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative sulle materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, attribuite ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni dalle leggi dello Stato e delle regioni in coerenza con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, e con la determinazione da parte dello Stato delle funzioni fondamentali degli enti locali prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*) della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 stabiliscono che lo Stato assegna trasferimenti perequativi ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni cui sono assegnate le corrispondenti funzioni amministrative secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sulle spese riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, il finanziamento da parte dello Stato agli enti a cui sono attribuite le corrispondenti funzioni amministrative deve essere tale da rendere possibile in ciascun ente il pieno soddisfacimento dei fabbisogni correnti determinati in termini *standard* tenendo conto dei tributi propri derivati assegnati ai comuni, alle province e alle città metropolitane dallo Stato ed eventualmente dalla Regione valutati ad aliquote *standard*;

b) sulle spese non riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, il finanziamento da parte dello Stato agli enti a cui sono attribuite le corrispondenti funzioni amministrative si ispira al criterio della perequazione della capacità fiscale tenendo conto dei tributi propri derivati assegnati ai comuni, alle province e alle città metropolitane dallo Stato ed eventualmente dalla regione valutati ad aliquote *standard*.»

Conseguentemente, sostituire gli articoli 19 e 20 con il seguente:

«Articolo 19

(Transizione)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano una fase transitoria della durata di cinque anni diretta a garantire il passaggio graduale dall'attuale sistema a quello a regime, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostituzione della formula della regione con quella del territorio regionale, suddividendo le funzioni attualmente svolte dalle regioni a statuto ordinario in funzioni riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione ovvero non riconducibili a tale vincolo;

b) i fabbisogni finanziari correnti in termini *standard* di ciascun territorio regionale sono calcolati con riferimento alla spesa storica corrente di ciascuna regione a statuto ordinario per le spese relative alle materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 1);

c) la capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata pari alla spesa storica di ciascuna regione a statuto ordinario per le materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 3);

d) per il finanziamento delle spese relative alle funzioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 2) i fabbisogni finanziari in termini *standard* di ciascun ente regionale o locale a cui sono assegnate le corrispondenti funzioni amministrative sono calcolati con riferimento alla spesa storica;

e) previsione che il nuovo schema di finanziamento e di perequazione venga applicato esclusivamente alle funzioni attualmente svolte dai comuni dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni;

f) fermo restando l'avvio del passaggio dalla spesa storica al fabbisogno *standard*, qualora alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 non siano ancora state individuate dalla legge le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, il periodo di transizione decorre dalla successiva entrata in vigore della legge con cui dette funzioni sono individuate;

g) i fabbisogni finanziari relativi alle spese dei comuni, delle città metropolitane e delle province sono determinati considerando il complesso delle funzioni pubbliche esercitate, così come indicate nei certificati a rendiconto degli enti locali, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, dell'ultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge;

h) previsione che la devoluzione di maggiori risorse e più incisive competenze alle regioni, rispetto a quelle attualmente svolte, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sia condizionata alla verifica da parte dello Stato di capacità amministrative adeguate da parte delle regioni richiedenti. Al momento della devoluzione delle maggiori risorse e funzioni, lo Stato e la regione richiedente formulano un accordo che prevede il raggiungimento di determinati obiettivi nel campo della funzione assegnata, definendo i fabbisogni *standard* ottimali ed effettivi. L'accordo stabilisce le modalità di monitoraggio e di valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati. In caso di scostamenti permanenti e sistematici sono previsti meccanismi sanzionatori, fino all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria.»

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando

Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovannelli Naccarato Zaccaria Vico

Ulteriori questioni importanti

AC 2105

Emendamento

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente

“Articolo 17-bis

(Spese per investimenti e accesso ai mercati finanziari)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 determinano le modalità per stimare i fabbisogni standard necessari al finanziamento della spesa per investimenti di regioni ed enti locali, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), numero 2), della ricognizione di cui all'articolo 21, dell'entità del patrimonio trasferito ai sensi dell'articolo 18), nonché del livello del debito pregresso e degli oneri correnti per il suo finanziamento da parte delle singole amministrazioni.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 determinano altresì le modalità di coordinamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti di regioni ed enti locali per l'accesso ai mercati finanziari nonché per le politiche di gestione attiva del debito, con l'obiettivo di rendere minimo il costo a carico delle pubbliche finanze delle attività di investimento da parte di regioni ed enti locali.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovannelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 2

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere la lettera h);
- b) alla lettera u), dopo le parole “caratteristiche permanenti e sistematiche,” inserire le seguenti “ovvero nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, di cui al successivo articolo 2-bis”;
- c) sopprimere la lettera v).

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

“Articolo 2-bis

(Sistemi contabili)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento informativo di cui all'articolo 117, comma 2, lettera r), della Costituzione, per assicurare la trasparenza, significatività e comparabilità delle scelte di bilancio dei vari enti secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) salvo sia diversamente stabilito da apposita disposizione legislativa dello Stato, tutti gli enti pubblici non economici, e tutti gli organi di tali enti forniti di autonomia contabile, applicano, in base ai loro rispettivi ordinamenti, sistemi di contabilità pubblica uniformi;
- b) salvo sia diversamente stabilito da apposita disposizione legislativa dello Stato, tutti gli enti pubblici economici adeguano il loro sistema contabile e di bilancio a quanto stabilito dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
- c) nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali, le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono principi fondamentali relativi all'armonizzazione dei bilanci pubblici e al coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;
- d) per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, numero 3. Il mancato adeguamento delle normative in materia di bilancio determina la non applicazione delle norme in materia di perequazione;
- e) determinazione dei principi ai quali dovranno attenersi i regolamenti che determineranno i criteri di riclassificazione dei fatti gestionali da utilizzare in sede di registrazione delle entrate e delle spese;
- f) trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alla Conferenza unificata di cui all'art 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, numero 281, la quale esprime il proprio parere entro 30 giorni; in caso di parere contrario il Governo propone la regolazione della materia con apposito disegno di legge da approvare con le procedure di cui all'articolo 11 della legge costituzionale 3/2001;

g) disciplina dei documenti che devono essere adottati da parte degli enti e degli organismi sottoposti al regime della contabilità pubblica, in base al loro ordinamento contabile; tali documenti sono:

1) il Bilancio di previsione economica annuale e pluriennale e il relativo Rendiconto annuale d'esercizio;

2) il Conto previsionale del Patrimonio e il relativo Rendiconto;

3) il Bilancio finanziario di competenza, oppure di cassa, oppure sia di competenza che di cassa e i relativi Rendiconti. Il bilancio di competenza è sia annuale che pluriennale, quello di cassa soltanto annuale;

h) i bilanci si uniformano ai principi dell'unità, coerenza, annualità, universalità, veridicità, integrità, attendibilità, trasparenza e pubblicità; assicurano la comparabilità dei valori espressi a preventivo con quelli del rendiconto; sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio degli enti e dei loro organismi. Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità dei bilanci, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare i bilanci preventivi e consuntivi e i conti patrimoniali sul proprio sito web istituzionale;

i) salvo siano stabilite altre modalità di dimostrazione, la classificazione in bilancio delle entrate e spese deve consentire la formazione dei saldi per i quali le regole di coordinamento della finanza pubblica pongono vincoli quantitativi e deve comunque assicurare il riscontro del rispetto di eventuali limitazioni circa l'ammontare di determinate entrate o spese. Il quadro generale riassuntivo di bilancio riporta l'entità di tali saldi, nonché delle entrate e spese sottoposte a eventuali limitazioni;

l) i preventivi e i bilanci pluriennali sono scorrevoli per aggiornamento e prendono in considerazione un periodo di tempo la cui durata, non superiore al quinquennio e non inferiore al triennio, è stabilita dall'ordinamento contabile dell'ente;

m) il bilancio è accompagnato da una relazione programmatica che contiene la spiegazione delle scelte effettuate e la rappresentazione previsionale del patrimonio. Il bilancio è predisposto in coerenza con il Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dal Parlamento, e dai corrispondenti documenti di previsione dei diversi livelli istituzionali di governo, e deve consentire una lettura per missioni e per programmi.

n) disciplina delle regole generali per la formulazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti, in coerenza, rispettivamente, con i principi contabili pubblici di cui alla presente legge e con i postulati di bilancio e con le caratteristiche qualitative indicate dai principi contabili nazionali (OIC) e internazionali (IPSAS e IFRS).

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi

Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando

Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi

Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli

Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 2

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «secondo il principio di territorialità» e inserire, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto del principio di territorialità di cui dell'articolo 119 della Costituzione».

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 2

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da “le risorse derivanti” fino alla fine della lettera con le seguenti parole: “le entrate standard prodotte da tributi ed entrate propri, dalle partecipazioni e, per gli enti a minore capacità fiscale, dal fondo perequativo di cui al comma 3 dell’articolo 119 della Costituzione, consentono di finanziare il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;”

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 2

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola “proprie” con “propri”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 2

Al comma 2, lettera ee), sostituire le parole “e dei gettiti delle partecipazioni” con le seguenti: “e riferibilità al territorio delle partecipazioni al gettito di tributi erariali”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovannelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 7

Al comma 1, lettera d), dopo le parole “principio di territorialità” inserire le seguenti “di cui all'articolo 119 della Costituzione”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 8

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: “terzo e quarto comma, della Costituzione” inserire le seguenti: “nonché le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazioni alle quali le regioni esercitano competenze amministrative”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 8

Al comma 1, lettera b), dopo le parole “in condizioni” inserire: “di uniformità,”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovannelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 7

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le regioni dispongono di tributi propri e di partecipazioni al gettito dei tributi erariali che, insieme ai trasferimenti perequativi ricevuti dallo Stato, sono in grado di finanziare integralmente le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni loro attribuite;».

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 8

Al comma 1, lettera e), inserire, in fine, le seguenti parole “in modo da garantire il finanziamento integrale in ciascuna regione”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 9

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b), sostituire le parole “ridurre adeguatamente” con “annullare”;
- b) alla lettera g), numero 2), sostituire la parola “ridurre” con “annullare”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 11

Al comma 1, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole “in modo da garantire il finanziamento integrale in ciascuna regione”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 13

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola “ridurre” con “annullare”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 7

Al comma 1, lettera d), dopo le parole “principio di territorialità” inserire le seguenti “anche tenendo conto del coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di lotta all'evasione ed all'elusione fiscale.”.

Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere il numero 5).

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 16

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole "diversi livelli di governo" inserire le seguenti: "nonché al coordinamento dei sistemi impositivi e i relativi adempimenti nei confronti del contribuente e all'utilizzo di criteri comuni di gestione, di identificazione del soggetto e degli immobili e di condivisione e utilizzo di banche dati informatiche,";

b) dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«f) lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane devono cooperare nella definizione dei propri interventi amministrativi in materia di dichiarazione, riscossione e controlli al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, di coordinarne i principi e i meccanismi applicativi, di unificare i criteri e la modulistica;

g) i livelli di governo devono utilizzare dati e applicazioni informatiche, in particolare per l'identificazione dei contribuenti e degli immobili, e accedere ad archivi informatici gestiti da enti diversi, al fine di evitare duplicazioni, soluzioni disomogenee e sovraccosti e di semplificare la gestione del sistema federale.»

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 19

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«*f-bis*) previsione che la devoluzione di maggiori risorse e più incisive competenze alle regioni, rispetto a quelle attualmente svolte, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sia condizionata alla verifica da parte dello Stato di capacità amministrative adeguate da parte delle regioni richiedenti. Al momento della devoluzione delle maggiori risorse e funzioni, lo Stato e la regione richiedente formulano un accordo che prevede il raggiungimento di determinati obiettivi nel campo della funzione assegnata, definendo i fabbisogni standard e agli obiettivi di servizio. L'accordo stabilisce le modalità di monitoraggio e di valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati. In caso di scostamenti permanenti e sistematici si applicano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione.».

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovannelli Naccarato Zaccaria Vico

Ulteriori emendamenti

AC 2105

Emendamento

Articolo 2

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b) sostituire le parole “lealtà istituzionale” con “leale cooperazione”;

b) al comma 2, lettera o) sostituire la parola “continenza” con “moderazione”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovannelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105
Emendamento

Articolo 2

Al comma 2, lettera p), numero 1): dopo le parole “regionali e ” inserire la parola “anche”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovannelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105
Emendamento

Articolo 2

Al comma 2, lettera p), numero 2), dopo le parole “propria autonomia” inserire le seguenti “con riferimento ai tributi di cui al numero 1)”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 2

Al comma 2, lettera aa), sopprimere le parole da: «tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali» fino alla fine della lettera.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 2

Al comma 2, lettera ff), dopo le parole: «della contrattazione collettiva» aggiungere le seguenti: «ferme restando le vigenti norme in materia della legislazione nazionale».

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 2

Al comma 2, lettera ff), sopprimere le parole da “previsione di strumenti che consentano” fino alla fine del periodo.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovannelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 4

Al comma 2,” inserire le parole “economiche, reali” dopo la parola “finanziarie” ovunque ricorra.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 4

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire le parole da: «composta per metà» fino a: «Costituzione» con le seguenti: «composta per un terzo da rappresentanti tecnici dello Stato, per un terzo da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione nominati dalla Conferenza unificata e per un terzo da rappresentanti tecnici nominati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati. Laddove non siano rinvenibili all'interno delle rispettive amministrazioni professionalità adeguate, i rappresentanti tecnici sono scelti all'esterno tra persone di indiscussa indipendenza e di comprovata professionalità.»;
- b) al secondo periodo, sopprimere le parole da “un rappresentante tecnico della Camera” fino a “nonché”.

Consequentemente sopprimere la parola: «paritetica», ovunque ricorra nell'articolo.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 5

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «per il rispetto di tali obiettivi» inserire le seguenti: «in particolare per ciò che concerne la procedura del “Patto di convergenza” di cui al successivo articolo 17»;

b) alla lettera g), dopo le parole “ai fabbisogni standard” inserire “e agli obiettivi di servizio”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 7

Al comma 1, lettera a), inserire, in fine, le parole “nonché le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazioni alle quali le regioni esercitano competenze amministrative”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovannelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 8

Al comma 1, lettera b), dopo le parole “nel rispetto dei costi” inserire le seguenti “e dei fabbisogni”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 9

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, dopo la parola: «terzo» aggiungere le parole: «e quarto»;
- b)) alla lettera e), dopo le parole: «i livelli essenziali delle prestazioni» inserire le seguenti: «e per l'esercizio delle altre funzioni attribuite dalla legislazione statale».

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 11

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce».

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 11

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: “tributi propri” inserire “istituiti con legge statale” e dopo le parole “delle partecipazioni al gettito di tributi” inserire le seguenti: “erariali e regionali”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 11

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

“d) definizione delle modalità per assicurare, per il complesso degli enti, l'integrale finanziamento delle ulteriori funzioni da trasferire ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ovvero delle funzioni già trasferite, in base alle disposizioni recate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, attuativo della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione alle quali non sia stato garantito, al momento del trasferimento, un finanziamento complessivo integrale;”

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovannelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 12

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126».

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovannelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 12

Al comma 1, lettera l), dopo le parole “ai comuni” inserire le seguenti: “e alle province”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 13

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera f), dopo le parole “per le province” inserire “e le città metropolitane”;
- b) alla lettera h) dopo le parole “per le province” inserire “e le città metropolitane”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 14

Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: «e disciplina le modalità con cui le città metropolitane che sostituiscono le corrispondenti province acquisiscono i tributi, le entrate proprie e le quote spettanti dei fondi attribuiti alle province, in tutto o in quota parte corrispondente a quella del territorio provinciale che entra a far parte del nuovo ente metropolitano».

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 14

Al comma 1, dopo le parole “adottato in base all’articolo 2” inserire le seguenti: “e in coerenza con i principi di cui agli articoli 11, 12 e 13”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 17

Dopo le parole “nel caso in cui il monitoraggio” inserire le seguenti: “effettuato in sede di Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

«Articolo 18-bis

(Poteri sostitutivi)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 effettuano una ricognizione delle norme esistenti riguardanti l'esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, e una valutazione dell'efficacia nell'esercizio di tali poteri e propongono eventuali modifiche legislative, da sottoporre al Parlamento, per adeguare l'esercizio dei poteri sostitutivi ai nuovi contenuti del "patto di convergenza" di cui all'articolo 17.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 effettuano una ricognizione delle norme esistenti riguardanti le relazioni nelle regioni, comuni, province e città metropolitane fra organi di indirizzo politico e organi di carattere gestionale, interni o esterni all'ente stesso, e propongono eventuali modifiche legislative, da sottoporre al Parlamento, per introdurre o rafforzare criteri di merito professionale e procedure di selezione di tipo pubblico, e ove possibile concorsuale, per l'assegnazione degli incarichi direttivi.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 20

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: “b) garanzia che la somma del gettito delle entrate di Comuni e Province derivante dalla soppressione dei trasferimenti di cui all’articolo 11, comma 1, lettera e), non sia inferiore al valore dei trasferimenti soppressi e che si effettui una verifica in ordine alla congruità in sede di Conferenza unificata”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 20

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente: “3) ai fini del numero 2) si prende a riferimento l’ultimo bilancio certificato a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 2, assicurando l’eventuale compensazione delle minori entrate risultanti attraverso un parametro derivante dalla media ponderata dei bilanci dell’ultimo quinquennio;”

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 22

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

“10-bis. Ai sensi dell’articolo 23 della presente legge, per l’istituzione della città metropolitana di Roma capitale si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. La proposta di istituzione spetta:

- a) al comune capoluogo congiuntamente alla provincia;
- b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 50 per cento dei comuni della provincia;
- c) alla provincia congiuntamente ad almeno il 50 per cento dei comuni della provincia.”

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 22

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

“10-bis. Ai sensi dell’articolo 23 della presente legge, per l’istituzione della città metropolitana di Roma capitale si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, lettere b) e c).

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 22

Al comma 7, inserire, in fine, le seguenti parole “già esistente”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 2

Al comma 2, lettera n), inserire, in fine, le seguenti parole: “sui tributi appartenenti al proprio livello di governo”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovannelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 8

Al comma 1, lettera c), dopo le parole “fondo perequativo” inserire le seguenti “delle differenze delle capacità fiscali per abitante”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105
Emendamento

Articolo 8

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da “per il trasporto pubblico locale l’attribuzione delle quote” fino alla fine.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 12

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) dopo le parole “imposta sul reddito delle persone fisiche” inserire le seguenti: “dalla compartecipazione al gettito di uno o più tributi regionali”;

b) alla lettera c), inserire, in fine, le parole “e ad uno o più tributi regionali”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 14

Al primo periodo, dopo le parole “delle città metropolitane” inserire le seguenti: “mediante l'attribuzione ad esse delle risorse corrispondenti alle funzioni attualmente esercitate dagli altri enti territoriali e il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferite”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105
Emendamento

Articolo 18

Al comma 1, lettera a), inserire in fine le seguenti parole: “fatta salva da determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino i singoli beni da attribuire, nell'ambito delle citate tipologie”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 19

Al comma 1, lettera a) dopo la parola “media” inserire le seguenti: “delle percentuali di ripartizione delle risorse”.

Sereni Bressa Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Lanzillotta Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105
Emendamento

Articolo 2

Al comma 2, lettera t), inserire, in fine, le seguenti parole: “e prevedendo la partecipazione di rappresentanti delle regioni e degli enti locali negli organi di gestione delle società dello Stato operanti nel settore della gestione tributaria.”

Sereni Bressa Lanzillotta Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 11

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole “valutazione dell’adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l’ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle” con le seguenti: “forme di premialità per l’effettivo esercizio e finanziamento delle funzioni in relazione al raggiungimento di dimensioni demografiche e territoriali adeguate allo svolgimento delle funzioni fondamentali secondi i principi di differenziazione e adeguatezza salvaguardando le”

Sereni Bressa Lanzillotta Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 17

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: “Ove non si raggiunga l’intesa il Governo illustra il “Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza” alle Commissioni competenti di Camera e Senato. Il piano è comunque adottato se approvato dai due terzi dei componenti delle suddette Commissioni.”

Sereni Bressa Lanzillotta Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 18

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono preceduti dall'approvazione, in allegato al bilancio dello Stato, di un conto del patrimonio dello Stato che evidenzi la sostenibilità della riduzione della parte attiva del patrimonio conseguente ai trasferimenti previsti al comma 1 a fronte della parte passiva del conto del patrimonio dello Stato e degli obiettivi di riduzione dello stock del debito.»

Sereni Bressa Lanzillotta Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 20

Al comma 4, dopo le parole “Per le province” inserire le seguenti: “e, ove istituite, alle Città metropolitane”.

Sereni Bressa Lanzillotta Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D’Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovannelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 20

Al comma 4, dopo la lettera a), inserire la seguente: « a-bis) funzioni di regolazione e controllo della gestione dei servizi a rete;»

Sereni Bressa Lanzillotta Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico

AC 2105

Emendamento

Articolo 20

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. E' fatto divieto ai Comuni esercitare funzioni rientranti tra quelle fondamentali attribuite alle Province, istituire organismi e strutture, ovvero finanziare attività afferenti a tali funzioni. Reciprocamente è fatto divieto alle Province operare negli ambiti funzionali rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni.»

Sereni Bressa Lanzillotta Baretta Fluvi Causi Amici Pizzetti Bersani Boccia Calvisi
Capodicasa Cesario Duilio Genovese Marchi Marini Misiani Nannicini Orlando
Rubinato Vannucci Ventura Carella Ceccuzzi D'Antoni De Micheli Fogliardi
Gasbarra Graziano Losacco Marchignoli Ria Sposetti Strizzolo Ferrari Fontanelli
Giovanelli Naccarato Zaccaria Vico